



COMUNE di DOSOLO

(Provincia di Mantova)

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER GLI ANNI 2024, 2025 E 2026**

INDICE

Articolo 1 OGGETTO DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE

Articolo 2 DURATA DEL SERVIZIO

**Articolo 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E IMPORTO STIMATO DEL
CONTRATTO**

Articolo 4 OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Articolo 5 PREROGATIVE ED IMPEGNI DELL’ENTE

Articolo 6 POLIZZA ASSICURATIVA

Articolo 7 CAUZIONE DEFINITIVA

Articolo 8 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RESPONSABILITA’ DEL BROKER

Articolo 9 PENALI

Articolo 10 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Articolo 11 RECESSO

Articolo 12 CONTROVERSIE

Articolo 13 GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

**Articolo 14 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA**

Articolo 1

OGGETTO DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Dosolo ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e successivi Regolamenti ISVAP. Il broker, con propri mezzi ed organizzazione metterà a disposizione del Comune di Dosolo i propri servizi, che vengono elencati in via principale e non esaustiva:

- **risk management**: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sul Comune di Dosolo in attinenza all'espletamento delle attività istituzionali ed all'assetto normativo di riferimento;
- **programma assicurativo**, con aggiornamento continuo, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture ed alla razionalizzazione dei costi mediante: valutazione delle coperture assicurative in essere in relazione allo stato dei rischi esistenti ed individuazione di eventuali rischi scoperti;
- studio delle innovazioni legislative e nuove proposte migliorative riscontrate nel mercato assicurativo;
- assistenza tecnica nella **redazione dei capitolati d'oneri** e nella predisposizione della documentazione in caso di svolgimento di procedure di affidamento dei servizi assicurativi nei vari rami;
- **gestione amministrativa dei contratti assicurativi** (comprese le polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico), consistente in: segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze; segnalazione preventiva delle scadenze contrattuali e premi dovuti; controllo sulla corretta emissione delle polizze e relative appendici; comunicazione dati di regolazione premio;
- assistenza (telefonica, posta elettronica, on-site), consulenza e **gestione dei sinistri attivi e passivi**, consistente in: presa in carico e gestione dei sinistri pregressi (anche derivanti da più contratti assicurativi) ancora in fase di definizione; assistenza tecnica per apertura e gestione dei sinistri; report annuale (o a eventuale richiesta in caso di necessità) sullo stato dei sinistri passivi contenente l'indicazione di quelli liquidati/riservati (con indicazione dei relativi importi) e dichiarati senza seguito; monitoraggio dei sinistri attivi su garanzie dirette e salvaguardia dei tempi di prescrizione;
- **recupero danni** cagionati all'ente da terzi responsabili;
- **pagamento dei premi assicurativi**: l'amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi assicurativi alla società di brokeraggio, previa indicazione dei dati necessari a norma di legge per effettuare i predetti pagamenti. La società provvederà a versare i corrispettivi alle compagnie assicuratrici ed ad inviare al Comune di Dosolo gli originali delle polizze e delle appendici, opportunamente quietanzate. Il pagamento effettuato dal broker avrà effetto liberatorio. Il broker sarà responsabile e terrà indenne il Comune di Dosolo da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancante o tardiva attribuzione dei premi alle compagnie di assicurazione, derivanti da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al broker medesimo. Le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, pena l'applicazione della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, nonché in materia di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.

Articolo 2 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di anni tre, con decorrenza dal 01/01/2024 fino al 31/12/2026. L'esecuzione del contratto potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore eventuale periodo da stabilire.

L'impresa aggiudicataria del servizio dovrà comunque continuare a garantire le prestazioni contrattuali anche dopo la scadenza del contratto per il tempo eventualmente necessario al completamento delle procedure di gara (proroga tecnica).

Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui al D.Lgs. n. 209/2005.

Articolo 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato non comporta per il Comune di Dosolo alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'attività del broker sarà remunerata in base alla normativa vigente e resterà a carico delle compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi, sotto forma di provvigioni percentuali offerte in sede di rinnovo dei contratti per la loro intera durata, ed applicate ai premi corrisposti.

In caso di procedure di affidamento di servizi assicurativi con esito negativo il Comune di Dosolo non corrisponderà alcuna provvigione o compenso.

Non comporterà alcun corrispettivo a carico del Comune di Dosolo lo svolgimento di qualsiasi attività prevista dal presente capitolato.

Articolo 4 OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a:

- svolgere l'incarico con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Dosolo, secondo le disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di mediatore assicurativo di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicuratrici con le quali il Comune di Dosolo ha stipulato polizze assicurative;
- assicurare la gestione del programma assicurativo dell'ente e la presa in carico dei sinistri passivi pregressi dell'ente, denunciati prima dell'inizio del presente contratto, e non ancora conclusi;
- rispettare la clausola di riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo ed espresso consenso scritto da parte del Comune;
- non subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- nei confronti del proprio personale dipendente la società di brokeraggio si impegna a rispettare la normativa vigente derivante dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali, assicurazioni sociali, contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi, norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro;

- comunicare tempestivamente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa.

Articolo 5 PREROGATIVE ED IMPEGNI DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione in merito alle proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da attivare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

Il Comune si impegna a rendere noto, in occasione dello svolgimento delle procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi, che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, e formulerà la cosiddetta "clausola broker", che verrà inserita nei capitolati che saranno predisposti per l'affidamento delle singole coperture assicurative, in maniera tale da consentire ai concorrenti di conoscere con esattezza l'entità dei compensi che dovranno corrispondere; il broker non potrà, in ogni caso, richiedere alla compagnia un compenso maggiore alla percentuale dichiarata in sede di offerta economica presentata per la partecipazione alla procedura di gara;

Articolo 6 POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipula del presente contratto, il broker affidatario del servizio dovrà consegnare copia della polizza RC Professionale, così come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005, e comunicare annualmente gli estremi del rinnovo della medesima.

La polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e dovrà avere un massimale di almeno € 2.500.000,00 per ciascun sinistro e di € 1.500.000,00 all'anno globalmente per tutti i sinistri.

Articolo 7 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni cagionati e l'applicazione delle penali, il broker, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, si impegna a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia, definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del nuovo codice pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di appalto.

Articolo 8 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione comunale.

Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che

comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi dell'ente, dei dirigenti e dei funzionari preposti ai servizi.

Il broker risponde, inoltre, dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Il Comune di Dosolo ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Articolo 9 PENALI

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, il Comune di Dosolo provvederà a formalizzare contestazione scritta (anche mediante pec) assegnando al broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee da parte dell'Amministrazione comunale a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 200,00, salvo l'eventuale diritto ad ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del funzionario competente.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il funzionario ha comunicato (anche mezzo pec) la conclusione del contraddittorio; decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata. È fatto comunque salvo il diritto dell'ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Articolo 10 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempienza da parte del broker delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di Dosolo si riserva la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto, così come previsto dagli articoli 1453 e 1454 Codice Civile.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, l'applicazione delle penalità previste e l'eventuale risarcimento dei danni conseguenti.

Articolo 11 RECESSO

È facoltà del Comune di Dosolo recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi da comunicarsi al broker per iscritto (raccomandata A/R o Pec).

Le parti convengono inoltre che per giusta causa, il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del broker.

Dalla data di efficacia del recesso, il broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'amministrazione.

ART. 12 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Dosolo e il Broker viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

ART. 13 GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

E' fatto obbligo al broker di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il broker ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati al segreto d'ufficio.

Le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione del servizio in esame non potranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento della gestione di cui trattasi.

Il broker del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi della sopra citata normativa.

ART. 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il broker, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. Il broker si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.